CONFAGRICOLTURA VARESE

Oggetto: Imposte e tasse – Revisione zone montane esenti da IMU – Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28.11.2014. Comunicato MEF del 01.12.2014.

Con il decreto di cui all'oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il cui testo integrale è disponibile sul sito del Dipartimento delle finanze (www.finanze.it) diventa operativa la revisione dell'elenco dei comuni disposta dall'art. 22, c. 2 del D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014[1], ove sono ubicati i terreni agricoli esenti dall'IMU. Fino all'emanazione del decreto in commento[2] erano esenti dal tributo i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977, a norma dell'art. 7, c. 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504/92.

A valere per il periodo d'imposta 2014, il predetto art. 22 del D.L. n. 66/2014, sostituendo l'art. 4, c. 5 bis del D.L. n. 16/2012, conv. in L. n. 44/2012, ha introdotto, al fine dell'individuazione dei comuni ove i terreni continuano a risultare esenti, il criterio del livello altimetrico, riportato da un apposito elenco dell'ISTAT, che diversifica i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, dagli altri terreni.

Tanto premesso, in base al nuovo decreto (artt.1 e 2), risultano esenti, a norma dell'art 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/92 (ad eccezione dei terreni ubicati nei comuni della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale n. 3/2014, applicano l'imposta municipale immobiliare - IMI):

a) I terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine di **601 metri** e oltre, individuati sulla base dell'*"Elenco comuni italiani"*, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna *"Altitudine del centro (metri)"* ;

b) i terreni agricoli <u>posseduti</u> da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 (comprese le società con qualifica IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni con un'altitudine compresa fra **281 metri e 600 metr**i, individuati sulla base dell' *"Elenco comuni italiani"*, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna *"Altitudine del centro (metri)";*

Il comma 3 dell'art. 2 del decreto precisa, altresì, che l'esenzione si applica <u>anche</u> ai terreni di cui al comma 2 dello stesso art. 2 (cioè quelli indicati nella suddetta lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza

[1] v. circolari confederali n. 14674 del 28/04/2014, n. 14700 del 23/05/2014 e n. 14728 del 13/06/2014.
[2] v. FAQ Dipartimento delle finanze del 04/06/2014, risposta a quesito n. 6 (www.finanze.it).

agricola. La disposizione, tuttavia, appare evidentemente pleonastica atteso che il requisito del solo possesso in capo agli stessi IAP e CD iscritti alla previdenza agricola (previsto al comma 2) incorpora già la possibilità di concedere in affitto o in comodato ad altrettanti affittuari o comodatari IAP e CD, oltre che, stando alla lettera della disposizione, ad altri soggetti non in possesso delle medesime qualifiche. Sul punto, in attesa di ottenere un chiarimento sul piano tecnico, sembrerebbe che l'intento, ad una lettura *"non irrazionale"* della norma, sia quello di limitare l'esenzione, nel caso dell'affitto o del comodato, ai terreni posseduti da IAP e CD concessi in godimento ad altrettanti IAP e CD sempre iscritti alla previdenza agricola.

I commi 4 e 5 dell'art. 2 del decreto precisano che per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2 (quelli per cui vale l'esenzione), resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8 bis del D. L. n. 201/2011 (moltiplicatori e riduzioni della base imponibile) ed, inoltre, che l'individuazione dei terreni, effettuata ai sensi dello stesso art. 2, ai quali si applica l'esenzione, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Pertanto, i terreni ubicati nei comuni con un'altitudine inferiore a 281 metri, ancorché prima esenti, sono soggetti al pagamento dell'IMU disposta dal decreto, anche se posseduti e condotti da IAP e CD iscritti alla previdenza agricola.

Infine, il comma 6 dell'art. 2 del decreto conferma che i terreni a immutabile destinazione agro - silvo - pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, sono esenti dall'IMU a prescindere dalla loro collocazione.

L'art. 3 stabilisce che i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta in base alle nuove disposizioni devono effettuare il versamento, per il 2014, in un'unica rata entro il prossimo 16 dicembre 2014, con un richiamo all'art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) sulla tutela dell'affidamento e della buona fede, cioè dalla norma che prevede, tra l'altro, *"che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia confermato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria ..... o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa"*, di fatto prendendo atto che il ritardo nell'emanazione del D.M. potrebbe provocare eventuali errori o violazioni delle disposizioni oltre che essere causa del versamento in un'unica soluzione.

In ordine alla misura dell'aliquota d'imposta, si ritiene sia applicabile, in via generale, l'aliquota base del 7,6 per mille considerato che i Comuni per i quali i terreni agricoli, prima esenti, sono divenuti imponibili, per effetto del decreto, non hanno potuto, nei termini previsti, deliberare aliquote diverse, salvo che le delibere comunali non prevedano aliquote diverse da quella base che riguardino intere categorie di immobili, per esempio "altri immobili" diversi dall'abitazione principale, ovvero che si tratti di Comuni i cui terreni, prima della nuova revisione, erano parzialmente esenti e che abbiano deliberato un'aliquota diversa da quella ordinaria.